

Dall'avvocata generale della Corte Ue la prima bocciatura della sentenza del Tribunale

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Detrazione Iva, retroattività ko

Se il contribuente ha ricevuto fattura nel periodo successivo

DI FRANCO RICCA

No alla retroattività della detrazione dell'Iva: il contribuente non può esercitare il diritto con riferimento al periodo d'imposta in cui è sorto se ha ricevuto la fattura d'acquisto nel periodo successivo. Arriva dall'avvocata generale della Corte di giustizia Ue, Juliane Kokott, la prima bocciatura della sentenza dell'11 febbraio 2026, T-689/24, con la quale il Tribunale Ue, in aperto e consapevole contrasto con la giurisprudenza della Corte, si è espresso favorevolmente alla retro-imputazione della detrazione, ritenendola ammissibile con riferimento al periodo d'imposta in cui il diritto è sorto sebbene la fattura sia arrivata successivamente, purché prima della presentazione della relativa dichiarazione Iva.

L'avvocata ha presentato il 10 settembre scorso le proprie conclusioni nel procedimento eccezionale di riesame C-167/26 RX, avviato dalla Corte di giustizia con decisione del 26 marzo 2026 per verificare se la sentenza del Tribunale, contrapponendosi all'orientamento giurisprudenziale (sentenza della Corte del 29 aprile 2004, C-152/02 e successive), comprometta l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione nella parte in cui ha dichiarato che l'art. 167, l'art. 168, lettera a), e l'art. 178, lettera a), della direttiva Iva, nonché i principi di neutralità e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non

ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Nella sua articolata analisi, l'avvocata generale, sviluppando le stesse critiche sollevate da questo giornale ancor prima della decisione di riesame (cfr. ItaliaOggiSette del 2 marzo 2026), evidenzia tra l'altro la palese inesattezza delle ragioni con le quali il Tribunale ha motivato lo scostamento dalla sentenza della Corte del 29 aprile 2004, ossia, da un lato, l'asserita diversità delle circostanze di fatto e, dall'altro, la presunta lesione del principio di neutralità dell'Iva.

Sul primo aspetto, infatti, l'avvocata rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ossia che nella controversia all'origine della sentenza della Corte il contribuente aveva esercitato il diritto alla detrazione senza neppure disporre della fattura, dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che anche in quel caso il contribuente era in possesso di fatture d'acquisto ricevute dopo la chiusura del periodo d'imposta nel quale il diritto alla detrazione era sorto.

Quanto alla presunta violazione del principio di neutralità, che deriverebbe dall'impossibilità per il contribuente di retro-imputare le fatture d'acquisto al periodo precedente nel quale il diritto alla detrazione è sorto, l'avvocata esclude che ciò comporti l'effetto di far gravare temporaneamente sull'acquirente l'onere dell'imposta, rammentando che, come osservato dalla giurisprudenza della Corte, gli acquirenti, in via di principio, non effettuano pagamenti, e quindi non versano l'Iva a monte, prima del ricevimento della fattura.

Conclusivamente, l'avvocata suggerisce alla Corte di confermare il pregresso orientamento, e di respingere quindi il mutamento di indirizzo del Tribunale, affermando che "la sentenza oggetto di riesame travisa la giurisprudenza pertinente della Corte" e pertanto "il Tribunale opera un'interpretazione erronea delle disposizioni e dei principi del diritto dell'Ue che disciplinano l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte", commettendo "un errore di diritto in tale sentenza".

Detto ciò in punto di merito, quanto agli effetti di tale errore l'avvocata ritiene che, effettivamente, la pronuncia del Tribunale "compromette l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione", sicché occorre formulare una nuova risposta alla questione pregiudiziale che si sostituisca a quella adottata dal Tribunale.

A margine della questione, è da osservare infine che se la Corte, in sede di riesame, dovesse accogliere le conclusioni dell'avvocata generale, si imporrebbe nel nostro ordinamento la soppressione delle modifiche apportate dall'art. 12 del dlgs 148 del 7 agosto 2026 agli artt. 19 e 25 del dpr 633/1972, con le quali è stata recepita la sentenza del Tribunale, forse troppo precipitosamente, dato che il cui procedimento di revisione era già stato avviato già da mesi.

— © Riproduzione riservata —

